

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 23 dicembre 2021

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista
Dott. Marcello Ruggieri
Dottore Commercialista

Circolare n. 24 del 2021

Premessa

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza

Sulla G.U. 20.12.2021, n. 301 è stata pubblicata la Legge n. 215/2021 di conversione del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale". In sede di conversione sono state:

Of counsel

- confermate alcune disposizioni contenute nel Decreto originario;
- introdotte una serie di novità, in vigore dal 21.12.2021, di seguito esaminate per quanto di interesse generale.

Legali

Avv. Majla Genero

FORO DI PADOVA

Avv. Roberto Carfagna

FORO DI VICENZA

Avv. Paola Alfonsi

FORO DI PADOVA

Avv. Agostino Cacciavillani

FORO DI PADOVA

Avv. Stefano Bovo

FORO DI PADOVA

Esterometro - Art. 5, co. 14-ter

In sede di conversione è stato previsto che le nuove modalità di invio del c.d. "esterometro" (trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero tramite SdI, utilizzando il formato della fattura elettronica) sono differite dall'1.1.2022 all'1.7.2022.

Risk manager

Dott. Francesco Filippi

Andrea Filippi

Memorizzazione corrispettivi tramite sistemi evoluti - Art. 5, co. 12-bis

In sede di conversione, è stata differita dall'1.7.2021 all'1.7.2022 l'operatività dell'art. 2, co. 5, D.Lgs. n. 127/2015 in base al quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.

Rispetto condizioni e limiti aiuti di stato – Art. 5, co. 13

È confermato che le disposizioni previste dall'art. 1, co. 13, D.L. n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" in base al quale rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", sono applicabili anche:

Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288


e-mail

segreteria@balineassociati.it

studiobalin@legalmail.it

www.balineassociati.it

- alla definizione agevolata degli avvisi bonari di cui all'art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021 che prevede, tra l'altro, la possibilità per i soggetti che



hanno subito una riduzione del fatturato 2020 superiore al 30% rispetto a quello del 2019 di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021;

- al contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 1.000, previsto dall'art. 1-ter, DL n. 41/2021, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l'attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021 (contributo a fondo perduto a favore degli "operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»");
- all'esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 prevista dall'art. 6-sexies, DL n. 41/2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, DL n. 41/2021;
- ai contributi a fondo perduto (automatico / alternativo / per i soggetti con peggioramento economico) previsti dall'art. 1, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- all'estensione del "bonus canoni locazioni" previsto dall'art. 4, DL n. 73/2021.


Contabilità di magazzino - Art. 5, co. 14-quater

L'art. 1, co. 1, DPR n. 695/96 dispone l'obbligo di tenere le scritture ausiliarie di magazzino ex art. 14, lett. d), DPR n. 600/73 a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi / rimanenze superi rispettivamente il limite di Lire 10 miliardi e Lire 2 miliardi.

In sede di conversione i predetti limiti sono stati aggiornati rispettivamente a € 5,164 milioni e a € 1,1 milioni.

Nuovo regime iva forfetario per ODV e APS - Art. 5, co. 15-quinquies

In sede di conversione, in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) di cui al D.Lgs. n. 117/2007, è stato esteso il regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito un ammontare di ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000



Non imponibilità trasporti internazionali - Art. 5-septies

Come previsto dall'art. 9, comma 1, n. 2, DPR n. 633/72 sono non imponibili IVA i trasporti relativi a beni in esportazione / transito / importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

In sede di conversione, con l'aggiunta del nuovo co. 3, è stato precisato che tali trasporti non comprendono i servizi resi a soggetti diversi:

- dall'esportatore / importatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dal destinatario dei beni / prestatore dei servizi di cui al n. 4 del citato co. 1, ossia:
 - spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
 - trasporti di beni in esportazione / transito / temporanea importazione;
 - trasporti di beni in importazione (sempre che i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell'art. 69 comma 1;
 - relativi alle operazioni doganali.


Le nuove disposizioni hanno effetto dall'1.1.2022 e sono fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente in conformità della sentenza della Corte di Giustizia UE, 29.6.2017 relativa alla causa C-288/16.

Strumenti di pagamento elettronico - Art. 5-novies

Il co.1-ter dell'art. 22, DL n. 124/2019 ha incrementato dal 30% al 100% il credito d'imposta relativo alle commissioni sulle transazioni effettuate tramite POS nel periodo 1.7.2021-30.6.2022. Tale credito d'imposta è concesso a favore di soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo a condizione che:

- adottino strumenti di pagamento elettronico:
 - collegati a dispositivi che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (POS "standard");
 - che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (POS "evoluti");
- effettuino cessioni di beni / prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.

Ora, in sede di conversione, con la modifica del comma 5 del citato art. 22, è stato previsto l'obbligo per gli operatori finanziari che forniscono strumenti di pagamento elettronico tracciabile di trasmettere telematicamente, anche tramite PagoPA, all'Agenzia delle Entrate:



- i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (POS "standard" / "evoluti");
- l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.

IMU abitazione principale - Art. 5-decies

Come noto, ai fini IMU, per abitazione principale si intende *“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

Implementando l'art. 1, co. 741, lett. b), Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è introdotta la previsione che nel caso in cui il nucleo familiare (soggetto passivo IMU e suoi familiari) abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune ovvero in Comuni diversi, il trattamento IMU previsto per l'abitazione principale e relative pertinenze (esenzione se “non di lusso”, aliquota ridotta dello 0,5% e detrazione di € 200 se di lusso / di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) è applicabile ad un solo immobile *“scelto dai componenti del nucleo familiare”*

Nuova agevolazione "PATENT BOX" - Art. 6

È confermata la modifica dell'agevolazione del c.d. “Patent box”, con l'introduzione della nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione dell'attuale disciplina (sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali).


In particolare, il Decreto in esame riconosce ai soggetti titolari di reddito d'impresa la possibilità di optare per l'applicazione della maggiorazione del 90%, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

- software protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili; utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Tale scelta ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

È confermato che possono optare per il nuovo regime anche le società e gli enti (compresi i trust), non residenti in Italia ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, a condizione che siano residenti in Stati con i quali:

- sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- lo scambio di informazioni sia effettivo.



L'agevolazione in esame è applicabile a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con:

- società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- Università / enti di ricerca e organismi equiparati; finalizzate alla creazione / sviluppo dei predetti beni.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione.

I soggetti che intendono fruire della nuova deduzione, comprese le società e gli enti di cui alla citata lett. d), possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della stessa in un'ideale documentazione predisposta in base alle istruzioni che saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di rettifica della deduzione, da cui derivi una maggior imposta / minor credito, la sanzione di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) non si applica se, nel corso dell'accesso / ispezione / verifica / altra attività istruttoria il contribuente consegna la predetta documentazione, idonea a consentire il riscontro della deduzione spettante. Il possesso della predetta documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta per il quale il contribuente beneficia della deduzione.

È confermato che i soggetti che esercitano l'opzione in esame non possono fruire:

- per l'intera durata dell'opzione;
- e
- in relazione ai medesimi costi;


del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020).

A decorrere dal 22.10.2021 sono abrogate le disposizioni del previgente regime di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'art. 4, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" (che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di "autodeterminare" il reddito agevolabile in alternativa al ruling).

I soggetti che hanno esercitato l'opzione prima del 22.10.2021 ai sensi delle previgenti disposizioni possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione.

Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con la stessa a conclusione di tali procedure;
- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.



I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui al citato art. 31-ter (ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto) e che non avendo ancora sottoscritto un accordo intendono applicare il nuovo regime, devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo (rinnovo della stessa), secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Agenzia.

Merita sottolineare che nell'iter di approvazione della Finanziaria 2022 sono state approvate una serie di modifiche alle disposizioni sopra accennate.

In particolare, è previsto l'aumento dal 90% al 110% della nuova deduzione dei costi di ricerca e sviluppo, l'esclusione dall'agevolazione dei marchi e del c.d. "know how" nonché la previsione di un regime transitorio applicabile alle nuove disposizioni.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti saluti.

Balin & Associati